



**GARANTE  
PER LA PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI**

## **Provvedimento del 12 marzo 2026 [10240451]**

[doc. web n. 10240451]

**Provvedimento del 12 marzo 2026**

Registro dei provvedimenti  
n. 167 del 12 marzo 2026

### **IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzone, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia, componente e il dott. Claudio Filippi, Vice segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (di seguito "Regolamento");

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice") come novellato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679";

VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all'esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione del 4 aprile 2019, n. 98, in [gdpd.it](http://gdpd.it), doc. web n. 9107633 (di seguito "regolamento del Garante n. 1/2019");

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

### **PREMESSO**

#### **1. La segnalazione ricevuta e l'avvio del procedimento sanzionatorio**

1.1. Con nota pervenuta il 25.2.2025, la Guardia di Finanza di Roma – Nucleo privacy e frodi tecnologiche ha trasmesso al Garante il verbale delle operazioni compiute da parte della Guardia di Finanza di Padova in relazione all'attività di ristorazione esercitata da Hanako s.r.l. (di seguito la "Società"). Durante tali verifiche, svoltesi il 15.8.2024, è stata accertata la presenza di un impianto di videosorveglianza (composto da 4 telecamere esterne ed una interna) nonché la presenza di lavoratori nelle aree interessate dalle riprese.

All'esito delle verifiche, è stata trasmessa all'Autorità copia della comunicazione ricevuta dall'Ispettorato del lavoro di Padova-Rovigo con la quale è stata trasmessa l'autorizzazione n. 40218 all'installazione di un sistema di videosorveglianza presso la società, a far data dal 31

ottobre 2024 (data successiva al giorno delle verifiche).

1.2. Il verbale di attività ha riferito altresì la presenza di un unico cartello informativo concernente il trattamento di dati personali effettuato mediante gli apparati di ripresa presenti, a quanto consta in atti, in tre diversi ambienti (collocati su piani diversi) dell'esercizio commerciale suddetto.

1.3. Infine, per quanto riguarda gli accessi alle immagini registrate, gli agenti verbalizzanti hanno provveduto a identificare il personale autorizzato ad accedere al sistema di videosorveglianza, senza rilevare però la necessità di introdurre credenziali di accesso al programma relativo ai dati in parola.

1.4. In considerazione degli elementi così acquisiti, con nota del 17 dicembre 2025 (prot. n. 175614), l'Ufficio provvedeva a notificare al titolare del trattamento l'atto di avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 166, comma 5, del Codice, che qui si intende richiamato, in relazione alla violazione del principio di trasparenza di cui agli artt. 5, par. 1, lett. a) e 13 del RGPD, del principio di liceità di cui all'art. 5, par. 1, lett. a) RGPD in relazione all'art. 114 del Codice e dell'art. 88 RGPD, oltreché degli artt. 5, par. 1, lett. f) e 32 del Regolamento.

1.5. Nonostante fosse stato invitato a produrre scritti difensivi in relazione al procedimento sanzionatorio a suo carico, il titolare del trattamento non ha fatto pervenire alcun riscontro all'Autorità.

## **2. Il quadro giuridico del trattamento effettuato**

2.1. Posto che l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza determina un trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 2, del Regolamento, lo stesso deve essere effettuato nel rispetto della disciplina di protezione dei dati personali e, per quanto qui di diretto rilievo, dei principi contenuti nell'art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento, in particolare del principio di trasparenza, il quale si declina nel dovere di informazione gravante sul titolare del trattamento in base all'art. 13 del Regolamento.

A tale scopo, quindi, con particolare riferimento ai trattamenti effettuati mediante impianti di videosorveglianza, "gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata"; di qui la necessità che il titolare del trattamento predisponga idonei cartelli informativi affinché gli interessati siano resi "consapevoli del fatto che è in funzione un sistema di videosorveglianza". In tal senso da tempo il Garante ha fornito proprie indicazioni (cfr. punto 3.1. del provv. 8 aprile 2010, doc. web n. 1712680; v. anche le Faq in materia di videosorveglianza, pubblicate sul sito web dell'Autorità; per una fattispecie individuale di natura analoga v. provv. 6 luglio 2023, n. 293, doc. web n. 9920881) e, analogamente, il Comitato europeo per la protezione dei dati, con le Linee Guida n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, ha specificato che "le informazioni più importanti devono essere indicate [dal titolare] sul segnale di avvertimento cfr. (primo livello) mentre gli ulteriori dettagli obbligatori possono essere forniti con altri mezzi (secondo livello)" (cfr. punto 7). Nelle stesse linee guida si prevede inoltre che "tali informazioni possono essere fornite in combinazione con un'icona per dare, in modo ben visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d'insieme del trattamento previsto (articolo 12, paragrafo 7, del RGPD). Il formato delle informazioni dovrà adeguarsi alle varie ubicazioni".

Tali informazioni dovrebbero inoltre essere posizionate in modo da permettere all'interessato di riconoscere facilmente anzitutto gli ambiti oggetto di sorveglianza, prima di entrare nella zona sorvegliata (approssimativamente all'altezza degli occhi), per consentirgli "di stimare quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario".

2.2. L'utilizzo di sistemi di videosorveglianza determina, inoltre, un trattamento di dati personali ai

sensi dell'art. 4, par. 1, n. 2, del Regolamento – anche nel caso in cui vi sia solo raccolta di dati personali e visualizzazione da remoto degli stessi mediante smartphone senza registrazione, come dichiarato nel caso di specie (in tal senso, v. anche Cass. 2 settembre 2015, n. 17740). Tale trattamento deve pertanto essere effettuato nel rispetto della disciplina di protezione dei dati personali e, per quanto qui di diretto rilievo, dei principi contenuti nell'art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento, in particolare del principio di liceità, il quale si declina nel dovere di osservare quanto prescritto dall'art. 4, legge 20 maggio 1970, n. 300 in base all'art. 114 del Codice.

In particolare, i trattamenti di dati personali effettuati tramite impianti di videosorveglianza nell'ambito della gestione del rapporto di lavoro, in quanto a tal fine necessari (artt. 6, par. 1, lett. c) e 9, par. 2, lett. b) del Regolamento), devono svolgersi nel rispetto dei principi generali indicati dall'art. 5 del Regolamento, ed in particolare del principio di liceità, in base al quale il trattamento è lecito se è conforme alle discipline di settore applicabili (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento). Coerentemente con tale impostazione, l'art. 88 del Regolamento ha fatto salve le norme nazionali di maggior tutela (“norme più specifiche”) volte ad assicurare la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali dei lavoratori. Al riguardo, come è noto, il legislatore nazionale ha approvato, quale disposizione più specifica, l'art. 114 del Codice che tra le condizioni di liceità del trattamento ha stabilito l'osservanza di quanto prescritto dall'art. 4, legge 20 maggio 1970, n. 300. La violazione dell'art. 88 del Regolamento è soggetta, ricorrendone i requisiti, all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 83, par. 5, lett. d) del Regolamento.

In base al richiamato art. 4, l. n. 300/1970 gli apparati di videosorveglianza, qualora dagli stessi derivi “anche la possibilità di controllo a distanza” dell'attività dei dipendenti, “possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale” e la relativa installazione deve, in ogni caso, essere eseguita previa stipulazione di un accordo collettivo con la rappresentanza sindacale unitaria o con le rappresentanze sindacali aziendali o, ove non sia stato possibile raggiungere tale accordo o in caso di assenza delle rappresentanze, solo in quanto preceduta dal rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Ispettorato del lavoro.

L'attivazione e la conclusione di tale procedura di garanzia è dunque condizione indefettibile per l'installazione di sistemi di videosorveglianza. La violazione di tale disposizione è penalmente sanzionata (v. art. 171 del Codice). La predetta procedura di garanzia, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, “tutela interessi di carattere collettivo e superindividuale”, per cui, nel caso in cui il datore di lavoro non la attivi, la sua condotta lederà gli interessi collettivi a presidio dei quali è posta (v., tra le altre, Cass. pen, sez. III, 17 dicembre 2019, n. 50919). Solo attraverso tale procedura, quindi, per il tramite delle rappresentanze sindacali o dell'Ispettorato del lavoro, potrà essere correttamente valutata l'idoneità a ledere la dignità dei lavoratori di strumenti tecnologici dai quali possa derivare un controllo a distanza dei lavoratori e potrà essere verificata l'effettiva rispondenza di detti impianti alle esigenze tecnico-produttive o di sicurezza. L'inderogabilità della citata procedura risponde anche alla situazione di sproporzione esistente tra la posizione datoriale e quella dei lavoratori.

2.3. Si rappresenta infine che per il trattamento dei dati personali, ivi compreso quello effettuato mediante l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, vanno rispettate misure tecniche e organizzative previste dall'art. 32 del Regolamento al fine di garantire la sicurezza del trattamento e l'accesso ai dati ai soli soggetti autorizzati.

### **3. L'esito dell'istruttoria**

3.1. Il trattamento dei dati personali effettuato nel caso di specie dal titolare del trattamento attraverso il sistema di videosorveglianza non si è informato al quadro regolatorio sopra richiamato. Infatti, sulla base del menzionato verbale di accertamento è emerso che l'impianto di

videosorveglianza in parola, attivo e funzionante, era sprovvisto di idonei cartelli informativi.

Tale condotta si pone in contrasto con quanto stabilito dall'art. 13 del Regolamento, in base al quale il titolare del trattamento è tenuto a fornire all'interessato tutte le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del trattamento, nonché del principio generale di trasparenza del trattamento di cui all'art. 5, par. 1, lett. a) del medesimo Regolamento.

3.2. Inoltre, sulla base del menzionato verbale di accertamento è altresì emerso che l'impianto di videosorveglianza in parola, attivo e funzionante, era sprovvisto, al momento del controllo, della necessaria autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro (sopravvenuta rispetto alla verifica).

3.3. Infine, risulta inoltre accertato (pag. 3 del verbale di operazioni compiute) che le persone abilitate all'accesso alle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza non utilizzassero credenziali per accedere alla visualizzazione delle immagini. Tale circostanza, in assenza di altre misure tecniche e organizzative, può rivelarsi inidonea a garantire la riservatezza delle informazioni trattate attraverso il sistema di videosorveglianza utilizzato dalla società, in particolare impedisce di adottare misure idonee a verificare chi abbia effettuato determinate operazioni di trattamento quali la visualizzazione, la copia o la cancellazione dei dati.

Le circostanze di cui sopra si pongono in contrasto con gli obblighi del titolare del trattamento previsti dal Regolamento agli articoli 5, par. 1, lett. f) e 32, secondo il quale, "tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi".

#### **4. Illiceità del trattamento**

4.1. Alla luce di tali considerazioni, si confermano le valutazioni preliminari dell'Ufficio in ordine ai profili relativi all'inidonea informativa in relazione al trattamento di dati personali occasionato dalle riprese, atteso che non in tutti gli ambienti nei quali la videosorveglianza era effettuata gli interessati erano informati del trattamento che li avrebbe riguardati. Ne deriva che la condotta come descritta si è posta in contrasto con il principio di trasparenza, di cui agli artt. 5, par. 1, lett. a) e 13 del Regolamento.

4.2. Sotto diverso profilo nel caso qui considerato risulta altresì violato il principio di liceità di cui all'art. 5, par. 1, lett. a) letto in combinato disposto con gli articoli 88, par. 2 del Regolamento e gli articoli 114 del Codice e 4, l. n. 300/1970, in ragione dell'effettuazione del trattamento dei dati personali riferiti anche ai lavoratori in assenza del rilascio provvedimento autorizzatorio da parte dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Padova-Rovigo, come detto avvenuto solo in tempi successivi alla verifica in loco.

4.3. Infine, anche l'accertata mancata adozione di credenziali per accedere alle immagini riprese mediante il sistema di videosorveglianza e memorizzate si pone in contrasto con gli obblighi del titolare del trattamento previsti dal Regolamento agli articoli 5, par. 1, lett. f) e 32, secondo il quale, "tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi". Misure organizzative, peraltro di agevole realizzazione, che avrebbero consentito l'accesso solo ai soggetti autorizzati ed entro i confini delle legittime finalità perseguite – anche in considerazione delle particolari garanzie necessarie per effettuare trattamenti che possono comportare un controllo a distanza dei lavoratori – e che invece non sono risultate essere poste in essere in violazione delle ricordate disposizioni in materia di misure di sicurezza.

4.4. Tanto premesso, occorre, tuttavia tenere in considerazione taluni elementi emersi nel corso dell'istruttoria, che risultano indispensabili ai fini della valutazione in concreto dell'entità delle violazioni riscontrate e della lesività della complessiva condotta tenuta dal titolare del trattamento (v. cons. 148 del Regolamento) in capo al quale non risultano precedenti violazioni pertinenti, rispetto al contesto oggetto di reclamo, commesse dall'impresa (art. 83, par. 2, lett. e), del Regolamento).

Alla luce di quanto rappresentato e dei termini complessivi della vicenda in esame, si ritiene pertanto di adottare un'ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. i) del Regolamento per l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in ordine alla violazione delle disposizioni sopra richiamate al punto 4.1.

4.5. In relazione alla violazione del principio di trasparenza di cui agli artt. 5, par. 1, lett. a), e 13 del Regolamento, come pure in violazione del principio di sicurezza di cui ai ricordati articoli 5, par. 1, lett. f) e 32 del Regolamento non essendovi elementi volti ad assicurare che la condotta abbia esaurito i suoi effetti, anche in considerazione del fatto che il titolare del trattamento non ha fornito sufficienti elementi idonei a comprovare l'avvenuta conformazione del trattamento al quadro regolatorio sopra esposto in seno al procedimento sanzionatorio conseguente alla contestazione degli addebiti notificata dall'Ufficio ai sensi dell'art. 166 del Codice, ricorrono i presupposti per l'adozione di misure correttive di cui all'art. 58, par. 2, lett. d) del Regolamento affinché le telecamere siano segnalate da idonei cartelli informativi e le misure di sicurezza vengano adottate.

Per quanto concerne, invece, la violazione del principio di liceità del trattamento (art. 5, par. 1, lett. a), RGPD in relazione all'art. 114 del Codice e dell'art. 88 RGPD, poiché il trattamento effettuato tramite impianto di videosorveglianza è stato successivamente autorizzato, in data 31 ottobre 2024, dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Padova-Rovigo, non ricorrono i presupposti per adottare misure correttive.

## **5. Ordinanza di ingiunzione**

Il Garante, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. i) del Regolamento e dell'art. 166 del Codice, ha il potere di infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 83, par. 5, del Regolamento, mediante l'adozione di una ordinanza ingiunzione (art. 18, l. 24 novembre 1981, n. 689), in relazione al trattamento dei dati personali effettuato dal titolare del trattamento, per mezzo del descritto impianto di videosorveglianza, in assenza dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento e in violazione delle garanzie previste dall'art. 4 della legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori).

Con riferimento agli elementi elencati dall'art. 83, par. 2, del Regolamento ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e della relativa quantificazione, tenuto conto che la sanzione deve essere "in ogni singolo caso effettiva, proporzionata e dissuasiva" (art. 83, par. 1, del Regolamento), nel caso di specie sono state tenute in considerazione le circostanze sotto riportate:

a. con riguardo alla natura, gravità e durata della violazione, è stata presa in considerazione la natura colposa della condotta del titolare del trattamento in relazione all'inadempimento dell'obbligo di rendere l'informativa agli interessati – nel tempo oggetto di innumerevoli provvedimenti del Garante (sia di natura individuale, sia contenenti indicazioni di natura generale: cfr., in particolare, i citati provv.ti del 29 aprile 2004 e dell'8 aprile 2010) e di un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. civ., Sez. II, 2 settembre 2015, n. 17440; Cass. civ., Sez. II, 5 luglio 2016, n. 13633) , nonché la circostanza che la condotta illecita abbia potuto interessare un'ampia platea di interessati in ragione della natura di esercizio pubblico dei luoghi oggetto di videosorveglianza; è stata altresì tenuta in conto la responsabilità del titolare connessa all'inadempimento dell'obbligo di rispettare le garanzie previste dall'art. 4, l. n. 300/1970 e alla mancata adozione da parte dello stesso di idonee

misure di sicurezza;

b. quale fattore attenuante, l'assenza di precedenti specifici a carico del titolare del trattamento relativi a violazioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, e ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività previsti dall'art. 83, par. 1, del Regolamento, si ritiene di determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 2.000,00 (duemila) per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e f), 13, 32 del Regolamento e 114 del Codice.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE**

dichiara, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f) e 83 del Regolamento, l'illiceità del descritto trattamento effettuato dal titolare del trattamento individuato in premessa (al punto 1) con violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e f), 13 e 32 del Regolamento nonché 114 del Codice e 4, l. n. 300/1970;

### **ORDINA**

al titolare del trattamento di pagare la somma di euro 2.000,00 (duemila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione indicata in motivazione;

### **INGIUNGE**

al medesimo titolare del trattamento:

ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), del Regolamento, di pagare la somma di euro 2.000,00 (duemila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l'adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della legge n. 689/1981. Si rappresenta in proposito che, ai sensi dell'art. 166, comma 8, del Codice, resta salva la facoltà per il trasgressore di definire la controversia mediante il pagamento – sempre secondo le modalità indicate in allegato – di un importo pari alla metà della sanzione irrogata entro il termine di cui all'art. 10, comma 3, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 previsto per la proposizione del ricorso come di seguito indicato;

ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. d), del Regolamento, di conformare il trattamento dei dati personali al Regolamento entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, provvedendo a:

rendere l'informativa agli interessati per il tramite di idonea cartellonistica;

adottare misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate volte a consentire ai soli soggetti legittimati, alla luce delle finalità legittimamente perseguite e nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'ispettorato del lavoro di Padova-Rovigo, di accedere alle immagini trattate mediante il sistema di videosorveglianza;

### **DISPONE**

ai sensi dell'art. 154-bis, comma 3, del Codice e dell'art. 37 del regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Garante tenuto conto della natura delle violazioni, oggetto di reiterati provvedimenti da parte del Garante, nonché in ragione del numero di soggetti coinvolti dal trattamento;

ai sensi dell'art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, l'annotazione delle violazioni e delle misure adottate in conformità all'art. 58, par. 2 del Regolamento, nel registro interno dell'Autorità previsto dall'art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 78 del Regolamento, degli artt. 152 del Codice e 10, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

*Roma, 12 marzo 2026*

IL PRESIDENTE  
Stanzione

IL RELATORE  
Cerrina Feroni

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
Filippi